

<p>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE</p>

N. 71/2004

**OGGETTO: Mobilità d'ufficio dei segretari comunali e provinciali.
Provvedimenti.**

L'anno **duemilaquattro** addì **13** del mese di **maggio** alle ore **15.50** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Vicepresidente, Prof. Piergiorgio Alberti.**

E' presente alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti**, la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 13 MAGGIO 2004

Oggetto: Mobilità d'ufficio dei segretari comunali e provinciali. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il combinato disposto dell'art. 101 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 19, co.15, del D.P.R. 465/1997 ai sensi dei quali il segretario non confermato, revocato, o comunque privo di incarico, è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni, decorsi i quali senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione n. 274 con cui questo Consiglio Nazionale d'Amministrazione, nella seduta del 09.07.2002, ha ritenuto non applicabile alla categoria dei segretari comunali e provinciali, ai fini dell'attuazione della procedura di mobilità d'ufficio, l'art.33 del D.Lgs. 165/2001, ed ha sollecitato il Dipartimento della Funzione Pubblica, da un lato, ad indire apposita conferenza di servizi con l'Agenzia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno e le altre Amministrazioni che avesse ritenuto opportuno invitare, e, dall'altro, a curare l'ulteriore corso della procedura al fine di conseguire risultati omogenei a quelli raggiunti nel comparto dirigenti del pubblico impiego, evitando discrasie con il comparto direttivi del pubblico impiego;

Considerato che il Dipartimento della funzione Pubblica, ha chiesto, in tema di procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali, parere al Consiglio di Stato;

Visto il parere espresso in merito dal consiglio di Stato, nell'adunanza del 04.02.2004, e di cui si riportano brevemente i seguenti punti:

“...l'incertezza cade sulla procedura da applicare alla scadenza del quadriennio di iscrizione negli elenchi della disponibilità presso l'Agenzia, poiché né l'uno né l'altro testo normativo (D.Lgs. 267/2000 e D.P.R. 465/1997) forniscono indicazioni circa la disciplina della «mobilità d'ufficio»”;

“...proprio questa indeterminatezza indica che si è inteso operare un rinvio alla mobilità d’ufficio quale è disciplinata, per la generalità del personale dipendente da amministrazioni pubbliche, dal citato D.Lgs.n.165/2001”;

“...tuttavia il rinvio non include gli adempimenti di cui ai commi da 1 a 6 dell’art.33 del D.Lgs.165/2001, che trovano applicazione “quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti” della stessa amministrazione (comma 2), mentre la perdita dell’incarico di segretario comunale e provinciale si configura come una vicenda individuale, non assimilabile...alle situazioni collettive di esubero del personale”;

“...lo stesso art.33, comma 2, del D.Lgs.165/2001, dispone che “in caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.”;

“...al termine della disponibilità prevista dalla disciplina “speciale” (art.101 del D.Lgs.267/2000; art.19 del D.P.R.465/1997) vanno attivate nei confronti dei segretari comunali e provinciali le procedure di mobilità d’ufficio di cui al D.Lgs. n.165/2001, con conseguente loro collocamento nella disponibilità prevista dalla disciplina generale, che ha una durata di ventiquattro mesi (art.33, comma 8)”;

“...la “salvaguardia della posizione economica e giuridica” esaurisce i propri effetti nel garantire ai segretari posti in mobilità d’ufficio la possibilità di essere chiamati a riassumere la titolarità di sedi comunali o provinciali...e di mantenere il trattamento economico pieno che altrimenti subirebbe le riduzioni stabilite dal comma 8 dello stesso art.33.”;

“...soggetto cui compete l’attuazione della procedura di mobilità d’ufficio dei segretari comunali e provinciali” è il Dipartimento della Funzione Pubblica cui è “attribuita anche la gestione della mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali di cui all’art.18 del D.P.R. 465/1997”

“...va esclusa, pertanto, sia la competenza dell’Agenzia...sia la competenza delle strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997 n.469”

“...nell’attuazione della mobilità d’ufficio debbono valere per i segretari gli stessi criteri stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 per la generalità del restante personale”;

“...emerge l’esigenza di un intervento normativo”.

Vista la nota n.3573 del 04.05.2004 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla scorta del citato parere del Consiglio di Stato, invitava questa Agenzia a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti interessati dalla mobilità d'ufficio mediante consegna di copia della lettera da ritrasmettere al Dipartimento con le relative sottoscrizioni;

Preso atto che sia il parere del Consiglio di Stato sia la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica sono stati oggetto di apposita informativa alle OO.SS. dei segretari comunali e provinciali;

Considerato che, nella riunione del 11.05.2004, le Organizzazioni Sindacali dei segretari ed i rappresentanti della parte pubblica, fermo restando l'avvio della procedura della mobilità d'ufficio così come richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno chiesto di indire un tavolo tecnico con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Interno, al fine di discutere della mobilità medesima in questa fase di prima applicazione e delle eventuali iniziative legislative che potranno essere adottate in materia, coinvolgendo le associazioni delle autonomie nello spirito del protocollo d'intesa del 23.07.2003;

Considerato che la procedura della mobilità d'ufficio, così come delineata dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, comporta un mutamento dell'indirizzo finora espresso ed incide in modo rilevante e radicale sullo *status* giuridico ed economico dei soggetti interessati;

Rilevato che, alla luce del parere adottato dal Consiglio di Stato, il rapporto di lavoro con l'Agenzia dei segretari in mobilità d'ufficio si intenderà risolto alla scadenza dei 24 mesi di cui all'art.33, comma 8 del D.Lgs.165/2001 ovvero alla data di trasferimento ad altra amministrazione;

Considerato che durante i predetti 24 mesi i segretari *de quibus* mantengono, con oneri a carico dell'Agenzia, il trattamento economico in godimento e la possibilità di essere nominati titolari di sedi di segreteria;

Ritenuto opportuno procedere, in attuazione a quanto richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, alle comunicazioni di avvio del procedimento di cui alla L.241/1990;

Ribadito che solo in data 4 maggio 2004 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato la necessità di applicazione nei confronti dei segretari in mobilità d'ufficio dell'art.34 bis del D.Lgs. 165/2001 per cui allo stato, per esigenze di

certezza dei rapporti giuridici e degli affidamenti dei singoli, si ritiene doveroso, oltre a procedere alle comunicazioni di avvio del procedimento anche nei confronti di quei segretari per i quali è già scaduto o sta per scadere a breve il termine di cui all'art.33, comma 8 del D.Lgs.165/2001, fare salvo il trattamento economico in godimento per il periodo necessario agli adempimenti di cui alla L.241/1990 e comunque sino alla data del 30.09.2004, con riserva di eventuale ripetizione di quanto erogato nel suddetto periodo nel caso in cui non intervengano provvedimenti normativi per disciplinare la fase di prima applicazione della mobilità d'ufficio che legittimino il pagamento oltre il periodo di cui all'art. 33, comma 8 del D.Lgs.165/2001;

Rilevato che ciò si rende necessario anche per dar modo al Dipartimento della Funzione Pubblica di adottare gli atti di propria competenza ed in considerazione della richiesta delle OO.SS. e di questa Agenzia dell'indizione del tavolo tecnico di cui sopra;

Visto il D.P.R. 465/1997;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in seduta;

A maggioranza dei voti, con il voto favorevole del Presidente Alberti e dei Consiglieri Maggiore e Talarico, e il voto contrario dei Consiglieri Carlino e Saffioti:

DELIBERA

1. di incaricare il Direttore Generale dell'Agenzia ad effettuare, secondo quanto richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le comunicazioni di avvio del procedimento nei confronti di quei segretari interessati dalla mobilità d'ufficio, mediante trasmissione della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n.3573 del 04.05.2004;
2. di richiedere l'indizione di un tavolo tecnico con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Interno, al fine di discutere della mobilità medesima in questa fase di prima applicazione e delle eventuali iniziative legislative che potranno essere adottate in materia, coinvolgendo le

associazioni delle autonomie nello spirito del protocollo d'intesa del 23.07.2003;

3. di continuare ad erogare, nei confronti di quei segretari per i quali è già scaduto o sta per scadere a breve il termine di cui all'art.33, comma 8 del D.Lgs.165/2001, il trattamento economico in godimento per il periodo necessario agli adempimenti di cui alla L.241/1990 e comunque sino alla data del 30.09.2004, con riserva di eventuale ripetizione di quanto erogato nel suddetto periodo nel caso in cui non intervengano provvedimenti normativi per disciplinare la fase di prima applicazione della mobilità d'ufficio che legittimino il pagamento oltre il periodo di cui all'art. 33, comma 8 del D.Lgs.165/2001;
4. fatto salvo quanto previsto dal punto 3 del presente deliberato, ai segretari soggetti alla procedura della mobilità d'ufficio, durante i 24 mesi previsti dall'art.33, comma 8 del D.Lgs.165/2001, spetta, il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'Agenzia, la quale comunque interromperà la corresponsione di ogni emolumento allo scadere del predetto periodo;
5. nei 24 mesi di cui all'art.33, comma 8, del D.Lgs.165/2001 i segretari *de quibus* possono essere nominati quali titolari di sedi di segreteria;
6. la presente deliberazione è trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'ANCI, all'UPI e alle OO.SS. di categoria.
7. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE